
Lugano, 17 novembre 2022

N° 1743: MODALITA DELLA OPPOSIZIONE AL PRECETTO

Contro un precetto occorre opporsi, salvo che si voglia dare la possibilità al creditore di continuare con l'esecuzione. E a quel punto la situazione sarà un poco più complicata. L'opposizione può essere effettuata direttamente a chi la notifica (quindi anche al postino o all'ufficio postale), oppure in seguito all'ufficio esecuzioni (presentandosi o inviando per posta tracciata la dichiarazione di opposizione con il numero del precetto).

Alla fine di ottobre 2022 il Tribunale di appello ha pubblicato una sentenza in cui ha dovuto chinarsi sulla validità di una opposizione inviata per e-mail (sentenza 15.2022.36).

Esso conferma in primo luogo che "secondo la giurisprudenza, l'opposizione non firmata è sì di principio ricevibile, ma solo se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch'essa non emana da una persona autorizzata" (cons. 2).

"L'art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l'opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell'art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all'escusso di dichiararla "verbalmente o per scritto". Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l'opposizione non soggiace all'osservanza di alcuna forma" (cons. 3).

Di conseguenza: "Così l'opposizione scritta non firmata dall'escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile, perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch'essa non emana da una persona autorizzata, com'è pure ammissibile l'opposizione dichiarata telefonicamente all'ufficio, se esso non ha dubbi sull'identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l'opposizione interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail".

Quindi: sì all'opposizione per mail ma con il consiglio di verificare che sia pervenuta!